



FRANCESCO P. LUISO

*A ciascuno il suo mestiere: breve commento a
Corte costituzionale 14 ottobre 2020, n. 212*

§ 1. La Corte costituzionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 <<nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 del codice di procedura civile>>.

Il ragionamento della Corte, in estrema sintesi, è il seguente: l'art. 6 della L. 604/1966 – dopo le modifiche del 2010 e del 2012 – pone a carico del dipendente licenziato un doppio onere: l'impugnazione del licenziamento entro sessanta giorni; e successivamente, entro centottanta giorni, a pena di perdita di efficacia della stessa impugnazione, in alternativa: a) la proposizione della domanda in sede contenziosa; b) l'instaurazione di un procedimento di conciliazione; c) la richiesta di instaurazione di un procedimento arbitrale.

La questione di costituzionalità riguardava la irragionevole – secondo il giudice remittente – esclusione del procedimento cautelare dal novero delle fattispecie idonee a impedire la perdita di efficacia del licenziamento. E la Corte costituzionale, con decisione a mio avviso del tutto da condividere, ha concluso che la esclusione doveva considerarsi sproporzionata rispetto al fine perseguito dal legislatore ed in contrasto con il principio di ragionevolezza. <<La tutela cautelare>> – sostiene la Corte – <<essendo riconducibile all'esercizio della giurisdizione (art. 24, primo comma, Cost.) e alla garanzia del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.), non può avere un trattamento deteriore rispetto ai sistemi alternativi di composizione della lite>>, cioè conciliazione o arbitrato.

§ 2. Fin qui la Corte fa il suo mestiere, e come abbiamo detto lo fa in modo condivisibile.

Il problema nasce quando si preoccupa di stabilire quale sia la disciplina da applicare dopo la dichiarazione di incostituzionalità: e qui, invece, a mio avviso sbaglia.

La Corte infatti prende in carico la *ratio* dell'art. 6 della L. 604/1966 dopo le riforme del 2010 e 2012, e la individua nella “emersione” del contenzioso, per evitare che <<una contestazione della legittimità del trasferimento (o di un altro atto datoriale, quale innanzitutto il licenziamento) che rimanga silente per lungo tempo, nel solo rispetto del termine prescrizione dell'azione di annullamento o addirittura senza questo limite nel caso di imprescrittibilità dell'azione di nullità – perché il lavoratore è già uscito allo scoperto nel momento in cui ha adito il giudice della cautela>>.

In realtà, il nuovo regime tende non già a far emergere il contenzioso – a tal fine, come vedremo, sarebbe sufficiente già il primo comma dell'art. 6 della L. 1966/604 – quanto a giungere quanto prima ad una stabilizzazione degli effetti del licenziamento, vuoi nel senso della conferma degli stessi, vuoi nel senso della loro rimozione. È evidente, infatti, che l'incertezza sulla persistenza o meno del rapporto di lavoro dopo il licenziamento produce una paralisi sia del comportamento del datore di lavoro sia di quello del lavoratore, con pregiudizio della collettività. Del resto è noto che questo era lo scopo anche del rito Fornero, ancorché di certo non fosse quella la via migliore per perseguirlo.

Sulla base di questa – erronea – individuazione della *ratio* del secondo comma dell'art. 6 della L. 1966/604, la Corte affronta e risolve una possibile critica alla sua decisione, consistente nella constatazione che il provvedimento cautelare non ha efficacia decisoria, e quindi non solo non impedisce la successiva instaurazione di un processo di cognizione, ma neppure la impone, trattandosi di un provvedimento cautelare anticipatorio. Ma, afferma la Corte: << invero, una volta definita la vicenda cautelare, ben può il datore di lavoro assumere l'iniziativa per far venir meno ogni incertezza sul rapporto giuridico sostanziale in essere – ove ne residui alcuna – promuovendo egli stesso il giudizio di merito>>.



§ 3. Questa, però, è né più né meno che la situazione che delinea il *primo* comma dell'art. 6. Prima delle riforme del 2010 e 2012, nessuno ha mai dubitato che – ricevuta l'impugnazione del licenziamento – il datore di lavoro potesse proporre domanda per far dichiarare che il suo licenziamento aveva fatto cessare il rapporto di lavoro. Se il legislatore del 2010 e del 2012 ha posto a carico del lavoratore, oltre all'onere di impugnare il licenziamento, anche quello di coltivare in sede giudiziaria l'iniziativa, evidentemente ha ritenuto non sufficiente la possibilità che fosse il datore di lavoro a proporre la domanda in giudizio.

E che questa sia la *voluntas legis* emergente dal secondo comma dell'art. 6, secondo comma, L. 1966/604, si ricava chiaramente da quanto lo stesso comma prevede per i casi in cui la perdita di efficacia dell'impugnazione deriva dalla richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. Infatti, ove la conciliazione non riesca oppure la proposta di arbitrato non sia accettata, inizia a decorrere di nuovo il termine di decadenza entro il quale deve essere proposta la domanda giudiziale.

Dunque non è corretto sostenere che la “emersione” del contenzioso, derivante dallo svolgimento del procedimento cautelare, sia sufficiente a far ritenere soddisfatto quanto prevede il secondo comma dell'art. 6 della L. 1966/604: perché, se così fosse, anche la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato dovrebbero essere sufficienti, in quanto anche essi producono l'emersione del contenzioso non meno di quanto accade per il procedimento cautelare.

Ma se il legislatore ritiene che la richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato non siano sufficienti, e che sia onere del lavoratore proporre la domanda giudiziale entro un termine di decadenza, ciò significa che anche il provvedimento cautelare non è sufficiente.

§ 4. Nel titolo di queste brevi osservazioni abbiamo scritto “a ciascuno il suo mestiere”. Alla Corte costituzionale spetta il giudizio di costituzionalità; nella ricostruzione delle conseguenze di tale giudizio, la sentenza della Corte fornisce un (autorevole) suggerimento, non certo una regola di condotta.

Ne consegue che la qualificazione del provvedimento cautelare – idoneo a evitare la decadenza – come anticipatorio, e quindi soggetto alla c.d. strumentalità attenuata, non è corretta, poiché qui è chiara la volontà del legislatore di ritenere insufficiente la mera “emersione” del contenzioso e di volere invece l'instaurazione del processo di cognizione.

Vi è quindi una disposizione speciale – il secondo comma dell'art. 6 della L. 1966/604 – che, in deroga all'art. 669-*octies* c.p.c., impone che la domanda di merito debba essere proposta a pena di decadenza nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla pronuncia (se avvenuta in udienza) o dalla comunicazione del provvedimento cautelare (o dell'ordinanza che decide l'eventuale reclamo).